

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2074-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

Comunicata alla Presidenza il 15 febbraio 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni transitorie per il funzionamento provvisorio delle commissioni elettorali mandamentali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1989, n. 244

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1990

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituzione delle preture circondariali, tra i molti problemi nuovi posti all'attenzione del legislatore, ha determinato l'esigenza dell'adeguamento, al nascente disegno degli uffici giudiziari, delle commissioni elettorali, deputate a controllare ed approvare le liste elettorali e le candidature per le elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali, dando un visto di legittimità all'insieme di tali incombenze.

Con il decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, e la conseguente legge di conversione n. 244 del 30 giugno 1989, il Parlamento ha dettato una disciplina transitoria fissando il termine di sessanta giorni per le designazioni di competenza dei prefetti e dei consigli provinciali. Non avendo, però, questi ultimi provveduto al relativo incombenza e non potendosi, d'altro canto, non regolare la materia per l'immediato futuro, anche in considerazione delle prossime scadenze elettorali, si è disposta, con il presente disegno di legge di cui la 1^a Commissione permanente propone l'appro-

vazione, una ulteriore proroga al 31 dicembre 1990 del termine per la costituzione delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali per quanti non vi avessero provveduto, rimanendo in questi ultimi casi legittimo e valido l'operato delle commissioni e sottocommissioni mandamentali.

Per evitare, però, ulteriori ritardi ritiene il relatore utile invitare il Governo a predisporre il rimedio giuridico del «Commissario *ad acta*» per quelle Amministrazioni provinciali ancora inadempienti, ponendosi la relativa spesa a carico di quanti, con omissioni o con ritardi, siano da ritenersi causa della mancata designazione.

Il riconoscimento, infatti, dell'autonomia alle Amministrazioni locali non può andare disgiunto dal doveroso rispetto dei termini nell'adozione di atti aventi in generale pubblico interesse e dalle correlate responsabilità.

MURMURA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Qualora non siano state ancora costituite le commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali di cui alla legge 30 giugno 1989, n. 244, e fino alla loro costituzione, le relative funzioni continuano ad essere esercitate dalle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali preesistenti alla legge medesima, ma non oltre il 31 dicembre 1990.

2. Nei casi di soppressione di sezione distaccata della pretura circondariale le funzioni delle soppresse commissioni e sottocommissioni elettorali concernenti il territorio della sezione distaccata sono svolte dalla commissione mandamentale con sede nel capoluogo di circondario, se la commissione circondariale non sia ancora costituita.

3. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge resta valida l'attività delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali espletata dopo la data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1989, n. 244.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.